

PROCEDURA *WHISTLEBLOWING*

Rev.	Data	Oggetto Revisione
0	17.12.23	Prima emissione
1		
2		

INDICE

1	Premessa	3
2	Definizioni	3
3	Documenti e normativa di riferimento	5
4	Scopo e ambito di applicazione soggettivo	5
5	Ambito di applicazione oggettivo	6
6	Descrizione del processo e responsabilità	6
6.1	Trasmissione della Segnalazione.....	7
6.2	Gestione delle Segnalazioni anonime.....	8
6.3	Registrazione della Segnalazione.....	8
6.4	Analisi preliminare e classificazione della Segnalazione.....	8
6.5	Esecuzione dell'istruttoria.....	9
6.6	Chiusura della Segnalazione.....	10
6.7	Reporting.....	10
6.8	Conservazione e archiviazione della documentazione.....	11
6.9	Gestione di casi particolari e potenziali conflitti di interesse.....	11
6.10	Attività di formazione e informazione.....	11
7	Garanzie e tutele	12
7.1	Tutela dell'identità del Segnalante.....	12
7.2	Misure di protezione.....	12
7.3	Tutela del Segnalato e responsabilità del Segnalante.....	13
7.4	Trattamento dei dati personali.....	13
8	Misure sanzionatorie e disciplinari	13
9	Segnalazioni esterne e divulgazioni pubbliche	14
10	Guida per il dipendente	14

1 Premessa

La presente Procedura dà attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. disciplina Whistleblowing)*”, (di seguito il “Decreto”).

Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal suddetto Decreto.

La menzionata normativa prevede, in sintesi:

- un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel Contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente;
- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei familiari del Segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;
- l’istituzione di canali di Segnalazione interni all’ente per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell’identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all’art. 6, comma 1, del Decreto) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nonché di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all’art. 15, comma 1, del Decreto), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del Decreto.

2 Definizioni

Comitato Segnalazioni: organo plurisoggettivo autonomo responsabile del processo di gestione delle Segnalazioni. Il Comitato è composto dai responsabili delle seguenti funzioni: Direzione Legale e Direzione Risorse Umane.

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 o 4 del Decreto¹, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce Informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio Informazioni sulle violazioni tramite la

¹ Art. 3 comma 3 del Decreto: “Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all’autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo: a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio; c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Art. 3, comma 4: “La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi: a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; b) durante il periodo di prova; c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso”.

stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Facilitatore: una persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Gruppo o Società del Gruppo: IDB Holding S.p.A. e le sue controllate italiane Indena S.p.A., Bernett S.r.l., Scharper S.p.A. che hanno adottato la seguente Procedura.

Informazioni sulle violazioni: informazioni, adeguatamente circostanziate, compresi i fondati sospetti, riguardanti comportamenti, atti od omissioni commessi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi nonché elementi riguardanti condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni. Rientrano anche le informazioni su violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro non ancora iniziato o nel frattempo terminato, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del Contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

Per circostanziate, si intendono le asserzioni caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e riferite a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica delle stesse (ad esempio, elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, il contesto, il luogo e il periodo temporale delle circostanze segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.).

Organismo di Vigilanza: l'Organismo nominato dal Consiglio di Amministrazione ex art. 6, punto 1, lett. b) del D.lgs. 231/2001, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento.

Personale: i dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, delle Società del Gruppo.

Portale: sistema informatico di ricezione e gestione delle Segnalazioni, con caratteristiche tecniche idonee a tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante in conformità alle normative vigenti. Il Portale viene rilasciato da un soggetto specializzato, terzo e indipendente rispetto al Gruppo, che garantisce elevati standard di sicurezza, impiegando algoritmi di cifratura avanzata e altri metodi di protezione da accessi non autorizzati.

Segnalante: la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione pubblica di Informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto lavorativo.

Segnalato (o persona coinvolta): la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella Divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Segnalazione: la comunicazione, scritta o orale, di informazioni riferibili al Personale delle del Gruppo e/o a Terzi di cui il Segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio Contesto lavorativo riguardo a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società del Gruppo oggetto della Segnalazione, nonché violazioni del Codice Etico e di Condotta e del Modello Organizzativo 231 adottati dalle Società del Gruppo, nonché del sistema di regole e procedure vigenti nel Gruppo stesso.

Segnalazione anonima: Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca.

Segnalazione effettuata con dolo o colpa grave: quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del Decreto.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione interna di cui all'articolo 4 del Decreto.

Terzi: le persone fisiche o giuridiche che, a vario titolo, intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con le Società del Gruppo, ivi compresi i clienti, i *partner*, i fornitori (anche in regime di appalto / subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e intermediari, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), che svolgono la propria attività lavorativa presso una delle Società del Gruppo, ovvero chiunque sia legittimo portatore di interesse nei confronti dell'attività aziendale del Gruppo.

3 Documenti e normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*);
- Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché le collegate disposizioni legislative;
- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. *Whistleblowing*);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 16.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937;
- *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle Segnalazioni esterne"* adottate da ANAC con delibera del 12.07.2023, di seguito le *"Linee Guida ANAC"*;
- *"Nuova disciplina Whistleblowing - Guida operativa per gli enti privati"* emanata da Confindustria nel mese di ottobre 2023;
- Codice Etico e di Condotta e Modello Organizzativo 231 adottati dalle Società del Gruppo.

4 Scopo e ambito di applicazione soggettivo

Lo scopo della presente Procedura è quello di disciplinare il processo di ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, compresa l'archiviazione e la successiva cancellazione sia delle Segnalazioni, sia della documentazione ad esse correlata, con le modalità indicate nel presente documento.

La Procedura si applica a IDB Holding S.p.A., nonché alle altre Società del Gruppo che hanno adottato la presente Procedura previa formale approvazione dell'organo amministrativo competente. Le suddette Società ne garantiscono la corretta e costante applicazione, nonché la massima diffusione interna ed esterna, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia e indipendenza di ciascuna di esse.

I soggetti destinatari dalla presente Procedura sono:

- vertici aziendali, componenti degli organi sociali e componenti dell'Organismo di Vigilanza delle Società del Gruppo, anche qualora esercitino tali funzioni in via di mero fatto;
- dipendenti del Gruppo;
- Terzi che svolgono la propria attività lavorativa presso Società del Gruppo, ovvero chiunque sia legittimo portatore di un interesse nei confronti dell'attività aziendale;

che sono in possesso di Informazioni sulle violazioni, riferibili al Personale e/o a Terzi, acquisite, anche in modo casuale, nel Contesto lavorativo in virtù del ruolo ricoperto e/o delle mansioni / attività svolte.

5 Ambito di applicazione oggettivo

Possono essere oggetto di Segnalazione interna, le Informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nel Contesto lavorativo del Segnalante.

In particolare:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del D.lgs. 231/01;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Codice Etico e di Condotta e del Modello Organizzativo 231 adottati dalle Società del Gruppo;
- violazioni di disposizioni dell'Unione Europea nei settori individuati dal Decreto².

Sono escluse dal perimetro di applicazione della Procedura le Segnalazioni inerenti a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole / procedure interne;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nell'art. 1, co. 2, lett. b), del Decreto (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente).

Le Informazioni sulle violazioni possono riguardare anche violazioni non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere irregolarità o anomalie (indici sintomatici) che il Segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal Decreto. Possono essere oggetto di Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (e.g. occultamento o distruzione di prove).

Non sono ricomprese nell'ambito oggettivo: le Segnalazioni prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Resta in ogni caso applicabile la normativa in materia di: i) informazioni classificate; ii) segreto medico e forense; iii) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; iv) norme di procedura penale sull'obbligo di segretezza delle indagini; v) disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura; vi) difesa della nazione e dell'ordine e sicurezza pubblica; vii) nonché di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o sindacati.

6 Descrizione del processo e responsabilità

L'*owner* del processo di gestione delle Segnalazioni è il Comitato Segnalazioni, come definito nella presente Procedura.

Per la gestione delle Segnalazioni il Comitato Segnalazioni si avvale del supporto operativo delle funzioni di volta in volta competenti e/o un soggetto esterno al Gruppo specificamente incaricato e formato sul tema.

Il Comitato Segnalazioni svolge altresì gli approfondimenti istruttori richiesti da ANAC sulle

² Illeciti che rientrano nell'ambito della Direttiva Comunitaria che disciplina specifici settori quali appalti pubblici, servizi, prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori e tutela.

Segnalazioni trasmesse tramite canale esterno ovvero sulle divulgazioni pubbliche di cui al successivo par. 9, dandone informativa all'Organismo di Vigilanza.

6.1 Trasmissione della Segnalazione

Il Personale delle Società del Gruppo e/o Terzi che vengono a conoscenza di Informazioni su violazioni riferibili al Personale delle Società del Gruppo e/o a Terzi, commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, sono tenuti ad effettuare una Segnalazione secondo le modalità di seguito indicate, se necessario, assistiti da un Facilitatore.

Per un'efficiente gestione delle Segnalazioni tramite canale interno, le Società del Gruppo si sono dotate di un Portale, in grado di garantire – con modalità informatiche e tecniche di cifratura dei dati – la riservatezza dell'identità del Segnalante, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, come meglio indicato al successivo par. 8.4. Il Portale è accessibile tramite apposito link che verrà separatamente comunicato e pubblicato sul sito web del Gruppo.

Sulla pagina dedicata al Whistleblowing è altresì pubblicata la presente Procedura.

Tramite il Portale è possibile trasmettere una Segnalazione propria o inserire una Segnalazione ricevuta, in forma scritta (seguendo il percorso guidato *on-line*) od orale (utilizzando, tra l'altro, il canale di registrazione presente sul Portale, a seguito della sua implementazione), previa presa visione dell'“Informativa Privacy”. Il Segnalante può verificare lo stato di avanzamento della Segnalazione, nonché interloquire con il Comitato Segnalazioni, effettuando l'accesso al Portale tramite le credenziali fornite dal sistema al momento dell'inserimento della stessa. In caso di utilizzo del canale orale, il Comitato Segnalazioni, previo consenso del Segnalante alla registrazione, conserverà la Segnalazione all'interno di un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto.

Il Segnalante può inoltre chiedere di effettuare una Segnalazione in forma orale mediante incontro in presenza o in videoconferenza. Il Segnalante provvederà a richiedere tale incontro mediante comunicazione a mezzo posta ordinaria all'indirizzo *IdB Holding SpA - Comitato Segnalazioni, Viale Ortles 12 – 20139 Milano (MI)*, ovvero tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail comitato.segnalazioni@idbholding.com. In tal caso, la Società del Gruppo garantirà lo svolgimento dell'incontro entro 10/15 giorni dalla richiesta. Il colloquio, previo consenso del Segnalante, è documentato a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.

Il Segnalante, anche mediante le funzionalità del Portale, deve indicare espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di Whistleblowing.

In via transitoria, e fino ad implementazione del Portale, le segnalazioni in forma scritta potranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta ordinaria all'indirizzo *IdB Holding SpA - Comitato Segnalazioni, Viale Ortles 12 – 20139 Milano (MI)*.

Al fine di assicurare la riservatezza della Segnalazione, è necessario che la stessa venga inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del Segnalante e un canale di contatto che possa essere utilizzato dal Comitato Segnalazioni in via riservata per fornire i riscontri previsti (e-mail personale, telefono, indirizzo postale del Segnalante), unitamente alla copia di un documento di identità e, nella seconda, l'oggetto della Segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura “*Riservata al Comitato Segnalazioni*”.

Qualora la Segnalazione sia presentata a un soggetto diverso dal Comitato Segnalazioni e sia evidente che si tratti di Segnalazione whistleblowing (e.g. esplicitata la dicitura “*whistleblowing*” sulla busta o nell'oggetto o nel testo della comunicazione), la stessa va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al Comitato Segnalazioni, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

6.2 Gestione delle Segnalazioni anonime

Nel caso di Segnalazioni anonime, si specifica che le stesse non saranno trattate ai sensi della presente Procedura, ma saranno in ogni caso registrate, conservate e valutate a cura del Comitato Segnalazioni qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione. Tuttavia, laddove il Segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso saranno garantite le tutele previste dalla presente Procedura ai sensi del Decreto.

Allo stesso modo, sebbene le Segnalazioni anonime rappresentino un'alternativa percorribile, si suggerisce ai Segnalanti di preferire quelle nominative, a beneficio della velocità ed efficacia delle indagini.

6.3 Registrazione della Segnalazione

Tutte le Segnalazioni sono registrate nel Portale, che costituisce il *database* riepilogativo dei dati essenziali delle Segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

La consultazione e gestione delle informazioni presenti sul Portale è limitata ai componenti del Comitato Segnalazioni e al solo personale delle funzioni eventualmente coinvolte nelle attività di supporto di cui alla presente Procedura e/o al soggetto esterno al Gruppo specificamente incaricato, abilitati con specifici profili, tracciati attraverso log di sistema.

In via transitoria, e fino ad implementazione del Portale, la documentazione relativa alla Segnalazione ovvero all'attività di analisi e gestione della stessa sarà archiviata dal Comitato Segnalazioni tramite modalità che ne garantiscano l'assoluta riservatezza.

6.4 Analisi preliminare e classificazione della Segnalazione

Il Comitato Segnalazioni fornisce al Segnalante, anche tramite le funzionalità del Portale, ed entro sette giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa.

Trasmesso l'avviso di ricevimento, il Comitato Segnalazioni verifica la procedibilità della Segnalazione, ovvero che il Segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la Segnalazione e che l'oggetto della Segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione descritti all'interno del par. 5 della presente Procedura.

Pertanto, nel caso in cui il Segnalante non sia un soggetto legittimato e/o l'oggetto della Segnalazione non rientri nell'ambito di applicazione del Decreto, il Comitato Segnalazioni non potrà dar corso al procedimento. La Segnalazione potrà essere trattata come ordinaria e gestita secondo le eventuali procedure già in vigore presso la Società del Gruppo coinvolta, dandone comunicazione al Segnalante.

Verificata la sussistenza di tali presupposti, il Comitato Segnalazioni valuta l'ammissibilità della Segnalazione. Ai fini dell'ammissibilità della Segnalazione, è necessario che all'interno della Segnalazione risultino evidenti:

- i dati identificativi del Segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui inviare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il Segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

La Segnalazione può, pertanto, essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della Segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;

- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- la produzione di sola documentazione senza la Segnalazione vera e propria di violazione.

Nel caso di Segnalazione inammissibile, il Comitato Segnalazioni procederà all'archiviazione della stessa.

A seguito della valutazione di ammissibilità, il Comitato Segnalazioni, valuta:

- l'avvio della successiva fase di istruttoria;
- la chiusura delle Segnalazioni: i) palesemente infondate; ii) riferite a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività istruttorie già concluse, ove dalle preliminari verifiche svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori approfondimenti; iii) "circostanziate verificabili" per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non emergono elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria; iv) "circostanziate non verificabili" per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non risulta possibile, sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, svolgere ulteriori approfondimenti per verificare la fondatezza della Segnalazione.

6.5 Esecuzione dell'istruttoria

La fase istruttoria della Segnalazione ha l'obiettivo di:

- procedere ad approfondimenti e analisi specifiche per verificare la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate;
- ricostruire i processi gestionali e decisionali seguiti sulla base della documentazione e delle evidenze rese disponibili;
- fornire eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni di rimedio volte a correggere possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali esaminati.

Non rientrano nel perimetro di analisi dell'istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, le valutazioni di merito o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, degli aspetti decisionali e gestionali di volta in volta operate dalle strutture / posizioni aziendali coinvolte, in quanto riservate alle esclusive prerogative di queste ultime.

Al fine di acquisire elementi informativi, il Comitato Segnalazioni ha facoltà di:

- svolgere, anche direttamente, approfondimenti tramite, ad esempio, formale convocazione e audizioni del Segnalante, del Segnalato e/o dei soggetti coinvolti nella Segnalazione e/o comunque informati sui fatti, nonché richiedere ai predetti soggetti la produzione di relazioni informative e/o documenti; le persone coinvolte nelle Segnalazioni hanno facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti;
- acquisire dalle strutture interessate gli elementi informativi necessari, coinvolgendo le competenti Funzioni aziendali;
- avvalersi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni.

Il Comitato Segnalazioni informa l'Organismo di Vigilanza prima della chiusura dell'istruttoria, per quanto di rispettiva competenza (i.e. Segnalazioni che hanno ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 o violazioni del Modello Organizzativo 231), allo scopo di raccogliere eventuali ulteriori esigenze di approfondimento.

Entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento - o entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso - il Comitato Segnalazioni deve fornire riscontro al Segnalante in merito:

- all'archiviazione della Segnalazione motivandone le ragioni;
- all'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- attività svolta fino a questo momento qualora la fase istruttoria non sia terminata e/o che si intende svolgere.

6.6 Chiusura della Segnalazione

Il Comitato Segnalazioni provvede ad esaminare i risultati della fase istruttoria e:

- qualora il contenuto della Segnalazione dovesse essere fondato, demanda la definizione degli eventuali necessari provvedimenti alle funzioni competenti per tematica e nel rispetto del sistema di procure in vigore. Al Comitato Segnalazioni non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti;
- qualora nel corso dell'accertamento (a prescindere dall'esito) dovessero emergere aree di debolezza e/o punti di miglioramento del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, potrà richiedere l'attuazione delle necessarie azioni di miglioramento;
- qualora la Segnalazione risulti infondata, provvederà all'archiviazione motivandone le ragioni.

Il Comitato Segnalazioni procede quindi con la chiusura della Segnalazione, classificandola come "Fondata" o "Non fondata" e "Con azioni" o "Senza azioni" siano esse di miglioramento del Sistema di Controllo Interno che di altro tipo (e.g. denuncia alle autorità giudiziarie).

6.7 Reporting

Il Comitato Segnalazioni provvede ad informare, con cadenza annuale, il Consiglio di Amministrazione / Amministratore Unico e, ove presente, il Collegio Sindacale della Società del Gruppo cui si riferisce il fatto segnalato e, per quanto di sua competenza, l'Organismo di Vigilanza (i.e. Segnalazioni che hanno ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 o violazioni del Modello Organizzativo 231), sullo stato delle Segnalazioni ricevute, con dettaglio delle verifiche eventualmente svolte e dei relativi esiti, in occasione dell'emissione delle relazioni periodiche.

Tali relazioni periodiche devono prevedere l'invio della seguente documentazione:

- prospetto contenente indicazione del numero di Segnalazioni ricevute e del relativo *status* (Segnalazione assegnata alla valutazione / Segnalazione da assegnare);
- prospetto riepilogativo contenente la tipologia di Segnalazione ricevuta (aperta / anonima), lo *status*, l'oggetto, l'esito delle attività svolte e gli eventuali provvedimenti adottati;
- eventuali indicazioni in merito alle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali esaminati, adottate dal competente *management* che viene informato sugli esiti delle analisi.

Inoltre, se all'esito dell'istruttoria emergono elementi univoci che indichino la fondatezza e la particolare gravità dell'oggetto della Segnalazione e / o possibili fattispecie di rilevanza penale o di responsabilità civile, il Comitato Segnalazioni provvede ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione / Amministratore Unico e, ove presente, il Collegio Sindacale della Società cui si riferisce il fatto segnalato, per consentire gli eventuali interventi ritenuti opportuni dall'organo amministrativo.

Le Segnalazioni chiuse, in quanto palesemente infondate, saranno valutate dal Comitato Segnalazioni con le altre strutture aziendali competenti al fine di verificare se la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio al Segnalato, ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa nei confronti del Segnalante.

6.8 Conservazione e archiviazione della documentazione

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti sono trattati, anche nel contesto del Portale, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lett. e) oltre che degli artt. 5 par. 1 lett. c) e art. 25 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e art. 3, co. 1, lett. e) del Decreto Legislativo n. 51 del 2018. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle attività conseguenti, il Comitato Segnalazioni cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicura - avvalendosi del Portale e delle sue funzionalità - l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo strettamente necessario alla loro definizione e comunque per non più di 5 anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione.

Gli originali delle Segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

6.9 Gestione di casi particolari e potenziali conflitti di interesse

Ove i fatti segnalati dovessero riguardare:

- uno o più componenti del Comitato Segnalazioni (fattispecie in cui il gestore della Segnalazione coincida con il Segnalante, Segnalato o sia coinvolto dai fatti oggetto della Segnalazione), il componente non coinvolto nella Segnalazione darà informativa all'Amministratore Delegato di IDB Holding S.p.A. all' Amministratore Delegato di IDB Holding S.p.A., il quale valuterà se affidare l'istruttoria al Comitato Segnalazioni con l'esclusione del/i soggetto/i coinvolto/i o se gestirla direttamente, in conformità alla presente Procedura, anche con il supporto dello stesso consulente esterno;
- uno o più membri del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale della Società del Gruppo interessata: il Comitato Segnalazioni informa senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente del Collegio Sindacale e/o il Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Società del Gruppo interessata, in merito all'avvio della necessaria istruttoria finalizzata a valutare la fondatezza della Segnalazione, anche con il supporto delle Funzioni aziendali competenti e/o di consulenti esterni.

A fronte di ulteriori e differenti situazioni in cui un membro del Comitato Segnalazioni sia in conflitto di interesse, è sua responsabilità dichiarare il conflitto e astenersi dalle attività di gestione della Segnalazione.

6.10 Attività di formazione e informazione

Il Comitato Segnalazioni è responsabile di promuovere nel tempo le necessarie azioni di formazione e informazione rivolte ai destinatari della presente Procedura. Il Personale è, inoltre, formato sull'utilità del processo, i *tool* a supporto e le garanzie e tutele dei soggetti coinvolti.

7 Garanzie e tutele

7.1 Tutela dell'identità del Segnalante

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e dell'art. 2-*quaterdecies* del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato;
- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa del Segnalato.

A tal fine, in tali casi è data preventiva comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Il Comitato Segnalazioni e le funzioni di volta in volta competenti e/o un soggetto esterno al Gruppo coinvolto nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti alla riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e del Facilitatore e/o delle persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del Contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

È altresì garantita la riservatezza sull'identità del Segnalato e/o delle persone menzionate nella Segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai Facilitatori, con le medesime garanzie previste per il Segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti del responsabile l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte della Direzione Risorse Umane in linea con le previsioni di cui al sistema disciplinare incluso nei Modelli Organizzativi delle Società del Gruppo.

7.2 Misure di protezione

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione interna o esterna / Divulgazione pubblica / denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del Decreto e sono estese anche a:

- i Facilitatori, le persone del medesimo Contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo Contesto lavorativo del Segnalante.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo ad ANAC.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

7.3 Tutela del Segnalato e responsabilità del Segnalante

La presente Procedura ha tra i suoi obiettivi anche la tutela del Segnalato da eventuali abusi degli strumenti di Segnalazione messi a disposizione dalle Società del Gruppo (e.g. Segnalazioni infondate inviate con dolo o con colpa grave).

La Società del Gruppo cui la Segnalazione fa riferimento assicura, infatti, la riservatezza dell'identità del Segnalato per tutta la durata del procedimento di gestione della Segnalazione e lo tutela da azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili basate solamente sulla mera presenza di una Segnalazione.

Le tutele indicate al paragrafo precedente non devono essere in alcun modo intese come una forma di impunità del Segnalante: ciascuna Società del Gruppo scoraggia qualsiasi forma di abuso della presente Procedura e l'utilizzo delle Segnalazioni a fini diversi da quelli ivi descritti, impegnandosi ad adottare (ex art. 16, comma 3, del Decreto) adeguate misure sanzionatorie e disciplinari (cfr. par. 8) nei confronti di chi effettui con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelino infondate, manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti.

La presente Procedura lascia dunque impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione effettuata in malafede o con colpa grave, nonché l'obbligo di risarcire (ex art. 2043 del Codice civile) eventuali danni causati dalle citate condotte illecite.

Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al Segnalante e denunciante va inoltre applicata una sanzione disciplinare.

7.4 Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento di dati personali, compresa la comunicazione tra e alle Autorità competenti, trattati nell'ambito di quanto oggetto della presente Procedura, verrà effettuato, secondo l'art. 13 del Decreto a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 e s.m.i.

Ulteriori dettagli ed informazioni possono essere rinvenuti all'interno dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

8 Misure sanzionatorie e disciplinari

A conclusione dell'indagine ed in relazione alle diverse categorie di soggetti, il Gruppo, laddove accerti responsabilità derivanti dalla violazione della presente Procedura, attiva le seguenti misure sanzionatorie e disciplinari:

- applicazione del sistema disciplinare e sanzionatorio per il Personale (in linea con quanto previsto dai Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo delle Società del Gruppo). I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei

comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro;

- recesso dai rapporti in essere per i fornitori / consulenti;
- revisione dello status di qualifica per i fornitori / consulenti.

9 Segnalazioni esterne e divulgazioni pubbliche

Il D ha infine previsto la possibilità, al ricorrere di determinate condizioni previste dal testo di legge, di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'ANAC, nonché di effettuare divulgazioni pubbliche tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Tramite il canale di Segnalazione esterno e tramite le divulgazioni pubbliche è possibile segnalare le violazioni del diritto dell'Unione europea, nei limiti di quanto previsto dalla presente Procedura.

La Segnalazione esterna può essere effettuata quando:

- il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o non è conforme a quanto prescritto dalla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito entro i termini previsti dalla normativa;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

È onere del Segnalante valutare la ricorrenza di una delle situazioni elencate sopra prima di procedere con l'effettuazione di una Segnalazione esterna.

Le Segnalazioni esterne sono effettuate dal Segnalante direttamente all'ANAC mediante gli appositi canali messi a disposizione dall'Autorità sul sito istituzionale raggiungibile al seguente link: www.anticorruzione.it.

Infine, il Segnalante ha la facoltà di rendere di pubblico dominio Informazioni sulle violazioni rilevanti ai sensi della presente Procedura, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, a condizione che:

- abbia previamente effettuato, senza esito, una Segnalazione interna o esterna;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- abbia fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso.

10 Guida per il dipendente

In caso di dubbi, richieste o necessità, si prega di fare riferimento alla Direzione Legale per il necessario supporto.